



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II

Prot. n. 1870 18.04.2014

[www.poliziamunicipale.it](http://www.poliziamunicipale.it)

e.p.c. All'Associazione Nazionale  
dei Comuni Italiani  
Via dei Prefetti, 40  
00186 Roma

e.p.c. Al Gabinetto del Ministro  
Sede

Oggetto: Chiarimenti in merito ai dissuasori di velocità (Velo-Box/Velo-Ok) e dossi rallentatori. Rif. prot. n. 721 del 20.03.2014.

Con riferimento a quanto esposto con la nota in riscontro, nel confermare che i dossi rallentatori non possono essere impiegati sulla viabilità principale del centro abitato, si comunica quanto segue.

I dissuasori di velocità, ferme restando le precauzioni connesse con il loro utilizzo, di cui alla nota del Ministero citata nella richiesta di chiarimenti in oggetto, possono trovare applicazione nell'ambito delle attività previste dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade", a condizione che ospitino, anche non continuamente, i dispositivi misuratori della velocità dei veicoli.

Sulle strade interne al centro abitato, diverse da quelle urbane di scorrimento come definite dall'art. 2, c. 3, lett. D), del Nuovo codice della strada (DLgs n. 285/1992), è necessario il presidio degli organi di polizia stradale, in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 168/2002 e successive modifiche.

Nel caso in esame, viste le scarse risorse disponibili, sembrerebbe opportuno programmare azioni di controllo con il concorso di altri organi di polizia stradale, o fare ricorso alla unione o fusione di più comuni limitrofi, ai sensi dell'art. 1, cc. 4 e 111, della Legge n. 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", per l'esercizio dei servizi di polizia stradale.

Al riguardo si rammenta che il coordinamento dei servizi di polizia stradale, da chiunque espletati, spetta al Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 11, c. 3, del Codice.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Ing. Sergio DONNOLINI)

[www.poliziamunicipale.it](http://www.poliziamunicipale.it)